

## STATUTO

### Associazione **COMUNITA' IL CAMPO O.N.L.U.S.**

### Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

approvato il 13 dicembre 2008 davanti al Notaio Sola dott.ssa Secondina

## DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

**Art. 1** E' costituita un'Associazione denominata **COMUNITA' IL CAMPO Case Famiglia per minori Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**, in breve denominabile "**COMUNITA IL CAMPO o.n.l.u.s.**" con sede in Sostegno (BI) Strada Provinciale 238 n° 1.

**Art. 2** L'Associazione, nata da un'iniziativa d'ispirazione religiosa, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà umana e sociale per dare una risposta a chi è nel bisogno, principalmente attraverso l'affido familiare di bambini ed adolescenti in difficoltà ed, in casi particolari, anche di maggiorenni la cui convivenza con i minori sia compatibile.

Per il raggiungimento dello scopo verranno realizzate in ambito nazionale tutte le strutture necessarie atte a favorire la crescita e la libera espressione delle capacità creative dei minori. La coppia di coniugi che dovrà vivere stabilmente nelle strutture, potrà essere affiancata da figure di sostegno educative.

In casi particolari, da determinarsi ad opera del Consiglio Direttivo, è facoltà dell'Associazione di aprire strutture analoghe alle precedenti gestite da educatori della Comunità che verranno coordinati da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli ospiti, a complemento delle finalità educative, saranno parte attiva nei gesti quotidiani di vita della casa e potranno partecipare ad attività sportive, religiose e socioculturali del territorio. Ogni struttura educativa dovrà dotarsi di un proprio regolamento che, predisposto nel rispetto delle finalità dell'Associazione, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di cui al successivo Art. 13 e Art. 14.

**Art. 3** Al solo fine del raggiungimento dello scopo e delle finalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà promuovere iniziative di carattere economico, culturale e benefico, potrà inoltre compiere quelle operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, compresa l'apertura di conti correnti e la richiesta di affidamenti bancari, ipotecarie, locative che fossero necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

E' comunque esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e che non siano direttamente connesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

**Art. 4** L'Associazione ha durata illimitata.

# Comunità il Campo O.N.L.U.S.

Case Famiglia per minori

Sede Legale: 13868 SOSTEGNO (BI) Strada Provinciale 238, n. 1  
Partita IVA 01641890023 Codice Fiscale 94009060024

## SOCI

**Art. 5** L'Associazione è costituita dai soci che hanno aderito agli scopi dell'Associazione medesima e ne condividono lo statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio.

**Art. 6** Nuovi soci sono ammessi con delibera dell'Assemblea su richiesta scritta e visto il parere favorevole di almeno la metà dei soci.

L'ammissione all'Associazione comporta l'adesione ai principi ed ai programmi dell'Associazione stessa nonché l'impegno ad osservare il presente Statuto e ad eseguire le direttive stabilite dagli organi competenti.

**Art. 7** La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decesso del socio;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi che comportino indegnità ovvero per non aver partecipato senza giustificato motivo a tre Assemblee consecutive; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della "Lista dei Soci".

L'esclusione ha effetto a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio di Probiviri di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

## FINANZE E PATRIMONIO

**Art. 8** L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dai frutti del proprio patrimonio;

b) dai contributi volontari degli associati, di terzi benefattori, di comitati od enti sia pubblici che privati;

c) dai corrispettivi conseguiti da enti pubblici, enti locali ed altri enti in genere per le prestazioni di cui allo scopo ed alle finalità dell'Associazione;

d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle risultanti dal bilancio ordinario.

I contributi ricevuti potranno essere a titolo di beneficenza o a qualsiasi altro titolo. L'Associazione potrà inoltre accettare donazioni, legati ed eredità.

## GRANDI ORGANI

**Art. 9** Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- i Revisori dei conti.

Casa Famiglia Silvia e Vladimiro Gugliotti

13868 Sostegno (BI) Strada Provinciale 238 n. 1 tel. 015-7622227 fax 015-7632840 email [campo.cv@tiscali.it](mailto:campo.cv@tiscali.it)

Casa Famiglia Rita e Roberto Cazzadore

13868 Sostegno (BI) Strada Provinciale 238 n. 1 tel. e fax 015-762732 email [campo.cdb@tiscali.it](mailto:campo.cdb@tiscali.it)

# Comunità il Campo O.N.L.U.S.

Case Famiglia per minori

Sede Legale: 13868 SOSTEGNO (BI) Strada Provinciale 238, n. 1  
Partita IVA 01641890023 Codice Fiscale 94009060024

## ASSEMBLEA

**Art. 10** L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno presso la sede dell'Associazione, o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno i due terzi dei soci.

L'Assemblea è convocata a mezzo affissione, presso la sede sociale, dell'avviso di convocazione contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea ha diritto ad una informazione sulle attività e scelte educative operate dalle famiglie attraverso comunicazione del Direttivo o delle famiglie stesse.

**Art. 11** Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del bilancio dell'Associazione;
- c) le questioni riguardanti le operazioni straordinarie inerenti l'accettazione di eredità donazioni e legati nonché l'acquisizione e alienazione di immobili;
- d) l'ammissione di nuovi soci;
- e) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 12** L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, la stessa nomina un Presidente di turno.

## CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

**Art. 13** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo a scelta dell'Assemblea da eleggersi, con criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, tra i membri dell'Associazione.

L'Assemblea, nell'elezione del Consiglio Direttivo, dovrà eleggere quattro membri scelti fra le coppie che vivono ed operano stabilmente nelle case famiglia.

Le coppie delle case Famiglia ed i coordinatori responsabili delle comunità, dovranno presentare una rosa di candidati entro la quale l'Assemblea eleggerà i quattro consiglieri del direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per tale loro specifica qualifica.

Casa Famiglia Silvia e Vladimiro Gugliotti

13868 Sostegno (BI) Strada Provinciale 238 n. 1 tel. 015-7622227 fax 015-7632840 email [campo.cv@tiscali.it](mailto:campo.cv@tiscali.it)

Casa Famiglia Rita e Roberto Cazzadore

13868 Sostegno (BI) Strada Provinciale 238 n. 1 tel. e fax 015-762732 email [campo.cdb@tiscali.it](mailto:campo.cdb@tiscali.it)

# Comunità il Campo O.N.L.U.S.

## Case Famiglia per minori

Sede Legale: 13868 SOSTEGNO (BI) Strada Provinciale 238, n. 1  
Partita IVA 01641890023 Codice Fiscale 94009060024

**Art. 14** Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, che resta in carica sino alla scadenza del mandato.

Il consigliere dimissionario viene sostituito dal primo candidato non eletto al Consiglio Direttivo. In sua assenza, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo consigliere.

In caso di dimissioni del Presidente, qualora rimanga nel Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso elegge un nuovo Presidente che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato triennale.

Il Consiglio Direttivo decade qualora risulti dimissionaria la maggioranza dei consiglieri. In tal caso viene convocata, entro 90 giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dimissionario resta comunque in carica per l'espletamento dell'amministrazione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i limiti di competenza di cui al precedente art. 11.

Il consiglio Direttivo approva il regolamento di cui ogni struttura educativa dovrà dotarsi, predisposto nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Il consiglio Direttivo approva periodicamente il progetto educativo della Comunità e ne informa l'Assemblea nelle modalità previste dal presente statuto.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione con firma libera.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo stesso; ad essi potrà essere erogato un compenso che sarà relativo agli incarichi ed ai poteri assunti, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo potrà assumere personale dipendente in relazione alle esigenze richieste dall'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di escludere il socio il quale non abbia partecipato a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

## REVISORI DEI CONTI

**Art. 15** Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 16** I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero da uno a tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo della loro competenza.

## BILANCIO

**Art.17** L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di sottoporre all'Assemblea il relativo bilancio per l'approvazione.

# *Comunità il Campo* O.N.L.U.S.

*Case Famiglia per minori*

Sede Legale: 13868 SOSTEGNO (BI) Strada Provinciale 238, n. 1  
Partita IVA 01641890023 Codice Fiscale 94009060024

## **AVANZI DI GESTIONE**

**Art. 18** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **RESPONSABILI DEL PROGETTO EDUCATIVO**

**Art. 19** Responsabile dell'attuazione del Progetto Educativo è la coppia di coniugi che gestisce ciascuna casa famiglia, ovvero nei casi particolari di cui all'art. 2 il Responsabile della struttura all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo.

I Responsabili delle strutture, chiunque essi siano, hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida del Progetto Educativo, così come determinate dal Consiglio Direttivo.

I Responsabili delle strutture hanno la facoltà di sottoporre questioni di particolare rilevanza al giudizio del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, salvo restando che in questa materia l'Assemblea ha solo parere consultivo.

## **SCIoglimento**

**Art. 20** In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Resta escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

## **CONTROVERSIE**

**Art. 21** Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri nominati dall'Assemblea per l'occasione, su semplice richiesta di una delle due parti in lite.

## **LEGGE APPLICABILE**

**Art. 22** Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.